Città di Tirano

Provincia di Sondrio

AREA TECNICA
Settore Edilizia ed Urbanistica

N° 1139 di Prot. del 20/1/2015

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

VISTI:

- la L.R. 11 marzo 2005, n.12 "Legge per il Governo del territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- gli "Ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS: deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14 luglio 2014 avente per oggetto: "avvio del procedimento per la modifica del Documento di Piano per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione AT2 (Foro Boario) ed atti conseguenti", con la quale, per la procedura di valutazione ambientale di "verifica di assoggettabilità alla VAS" della variante di cui trattasi:
  - veniva individuato il Geom. Mariangela Dorsa, responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Tirano, come "Autorità Procedente";
  - veniva nominato l'Ing. Jr. Simona Poloni, Istruttore Tecnico del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Tirano, come "Autorità Competente per la VAS";

PRESO ATTO che:

- in data 14 luglio 2014 sono stati avviati, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14 luglio 2014 innanzi indicata:
  - il procedimento di variante del Documento di Piano, nella parte in cui lo stesso disciplina lo sviluppo dell'Ambito di Trasformazione n°2 AT2, localizzato presso il Foro Boario in Comunale;
  - il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica – VAS della medesima variante;

- in data 22/7/2014 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento relativo alla modifica del Documento di Piano per lo sviluppo dell'Ambito di Trasformazione AT2 (Foro Boario) unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);

- in data 5/12/2014 è stato messo a disposizione sul sito del Comune di Tirano http://www.comune.tirano.so.it e sul sito web regionale sivas http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ il "rapporto preliminare della variante al Documento di Piano per lo sviluppo dell'Ambito di Trasformazione AT (Foro Boario)" contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute;

- con in data 3/12/2014 con atto protocollato al n° 18077 a firma dell'autorità Procedente, Geom. Mariangela Dorsa, sono stati individuati:
  - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, comprendenti l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS:
    - ARPA - Dipartimento di Sondrio

- ASL della Provincia di Sondrio – Dipartimento di prevenzione medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenza per i Beni Archeologici
- Provincia di Sondrio – Settore Agricoltura – Ufficio Parchi e Aree Protette
- Provincia di Sondrio – Settore Lav. Pubblici Territoriale ed Energia - Servizio Pianificazione territoriale
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica –Struttura Valutazione Ambientale Strategica
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia –
- Comunità Montana Valtellina di Tirano
- Comune di Villa di Tirano
- Comune di Sernio
- Comune di Vervio
- Comune di Corteno Golgi
- Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni (CH)
- Autorità di Bacino del fiume Po

o le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

- in data 9/1/2015 si è svolta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui si allega verbale;

- alla data attuale sono pervenute le osservazioni seguenti:

1. dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento di Sondrio - Pec dell'11/12/2014 (Rif. Pratica 2014.12.41.33) protocollata in arrivo dal Comune di Tirano al n° 18521 del 12/12/2014 (allegato in copia al verbale della Conferenza di Verifica) dalla quale si evince che la proposta di variante urbanistica in esame non sia tale da comportare effetti sull'ambiente significativamente diversi rispetto a quanto si avrebbe dalla attuazione delle previsioni del PGT vigente. Ciononostante segnala disposizioni ed indicazioni da prescrivere qualora la variante in esame non sia soggetta alla VAS che vengono di seguito riportate:

   Impatti sul suolo e sottosuolo

   o La zona di tutela assoluta dei pozzi d'acqua ad uso potabile in loc. Foro Boario dovrà essere recintata per una estensione di almeno 10 m. di raggio ed adibita esclusivamente ad opere di captazione e ad infrastrutture di servizio dei pozzi. Nell'area interessata dagli interventi in progetto, ubicata nella zona di rispetto di 200 m. dagli esistenti pozzi d'acqua, non potrà essere consentito, fra l'altro:
   - il deposito o lo stoccaggio di sostanze pericolose, nonché la posa di serbatoi di gasolio da riscaldamento o per autotrazione;
   - l'escavazione di pozzi ad uso geotermico;
   - la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da strade o piazzali;
   - la posa di fognature sprovviste di sistema a tenuta bidirezionale debitamente collaudate;
   - la realizzazione di volumi interrati che non abbiano un franco di almeno 5 m. dalla falda.

   o Nelle aree oggetto di intervento dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G della D.G.R. 29.03.2006 n. 8/2244. In particolare, le acque non contaminate (derivanti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate) dovranno essere convogliate in una vasca di raccolta per il successivo riutilizzo per usi non potabili (innaffiamento giardini, sciacquoni wc, antincendio, ecc.). Si precisa che le eccedenze delle dette acque dovranno essere recapitate nel vicino Fiume Adda.

   o L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante, non inferiore al 10%, su cui non potrà essere indicato alcun tipo di destinazione d'uso al di fuori di un verde sistemato, il tutto da individuarsi preventivamente sugli elaborati progettuali. In merito si precisa che le sistemazioni a verde soprastanti strutture interrate non sono assimilabili alle superfici drenanti e quindi non concorrono al

raggiungimento dello standard minimo sopra fissato. Nel caso in cui nelle NTA del Piano delle Regole o nel Reg. edilizio fossero adottate prescrizioni diverse dallo standard di cui all'art art. 3.4.4 del Regolamento locale d'Igiene si dovrà assolvere la prescrizione più restrittiva.

Impatti acustici

Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, si dovrà presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, ovvero l'autocertificazione di cui all'art. 4 del DPR 227/11. Come previsto al comma 3, dell'art. 5, della L.R. n.13/2001, il Comune competente a verificare la documentazione per opere edilizie di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, dovrà acquisire il parere di ARPA sulla eventuale documentazione d'impatto acustico presentata in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. n° 7/8313 dell'08.03.02, fatta eccezione per i casi tipo e per le casistiche di standardizzazione di cui al comma 1, dell'art. 25 della LR n. 19/2014.

Impatti sull'aria e aspetti energetici

Nell'area d'intervento è attendibile un peggioramento della qualità dell'aria legato al nuovo carico antropico (traffico, consumi di combustibile) che si andrà ad insediare.

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, i nuovi edifici dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti più restrittive, a seconda dei casi (art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011, L.R. n. 4/2012, ecc.). A tal fine, in fase attuativa, dovrà essere presentata una relazione tecnica che individui le soluzioni impiantistiche per la produzione di energia termica e elettrica e che dimostri la sostenibilità delle stesse in funzione del fabbisogno energetico annuo stimato e del rapporto di utilizzo delle fonti rinnovabili. Gli elementi di sostenibilità energetica evidenziati da tale relazione, dovranno costituire riferimento vincolante per la progettazione esecutiva del sistema edificio - impianto termico.

In merito, si ritiene opportuno prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, escluso il geotermico, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 5 KW per ciascuna unità produttiva.

2. dalla Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Pianificazione territoriale – Pec del 17/12/2014 (Rif. 2014/35723) protocollata in arrivo dal Comune di Tirano al n° 18902 del 18/12/2014 (allegato in copia al verbale della Conferenza di Verifica) che non rileva considerazioni aggiuntive o in contrasto con le conclusioni del Rapporto in ordine al non assoggettamento della variante al P.G.T. alla valutazione ambientale strategica e all'esclusione della stessa variante dalla procedura di Valutazione di Incidenza. Ciononostante suggerisce, considerata la presenza di pozzi di captazione nell'area interessata dall'Ambito di Trasformazione, di rinviare la mitigazione proposta circa la minimizzazione delle aree impermeabilizzate, al progetto che dovrà essere sottoposto a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 47.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

3. dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - Mail del 9/1/2015 (Prot. n° 169) protocollata al n° 327, in pari data, in arrivo dal Comune di Tirano (allegata in copia alla presente) che ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della modifica al Documento di Piano in esame impartendo le seguenti prescrizioni:

"che il progetto (di sviluppo dell'area) *venga sottoposto a questo Ufficio* (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) *e che nell'area vengano eseguiti accertamenti archeologici preventivi al fine di prevenire rallentamenti e modifiche progettuali conseguenti a ritrovamenti fortuiti ad opera già avviata. Tali indagini dovranno essere effettuate da ditta specializzata in scavi archeologici, che opererà sotto la direzione di questo Ufficio* (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) *e con formale incarico e ad onere dell'Ente committente. La ditta archeologica incaricata dovrà preventivamente definire con questo Ufficio* (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) *le modalità di intervento. La ditta edile esecutrice dovrà comunque essere chiamata dalla stazione appaltante al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia di ritrovamenti*

archeologici, i quali andranno a noi (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) *immediatamente segnalati per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate nel medesimo."*

4. dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia - Mail del 9/1/2015 (Prot. n° 20) protocollata al n° 334, in pari data, in arrivo dal Comune di Tirano (allegata in copia alla presente), che esprime parere favorevole alle esclusione dalla VAS della modifica al Documento di Piano in esame e che ha segnalato, visto che l'ambito di intervento ricade in aree tutelate paesaggisticamente, che le qualsiasi modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetta a preventiva autorizzazione paesaggistica (provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio).

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS della modifica del Documento di Piano per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione AT2 (Foro Boario);

VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente relativi alla modifica del Documento di Piano per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione AT2 (Foro Boario):
- così come evidenziato nelle conclusioni del Rapporto Preliminare, la variante al P.G.T. esaminata, una volta attuata, non presenterà impatti significativi sulle componenti ambientali e antropiche del paesaggio territoriale nel quale è collocato l'ambito interessato da detta variante; che sono state compiutamente analizzate in fase di formazione del Programma;
- le modifiche introdotte al Documento di Piano (ampliamento delle destinazioni d'uso consentite nell'Ambito di Trasformazione AT2 anche alle attività produttive/artigianali e agricole con esclusione di tutte quelle attività classificate inquinanti e/o a rischio d'incidente rilevante) non presentano criticità che richiedano particolari accorgimenti di mitigazione se non il recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti.

D'intesa con l'Autorità Procedente;

Per tutto quanto esposto

D E C R E T A

1. di non assoggettare la variante al Documento di Piano per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione AT2 (Foro Boario) alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS.

2. di dare atto che nella modifica alla scheda dell'Ambito di Trasformazione AT2 dovranno essere recepite le seguenti indicazioni /prescrizioni:

   - In osservanza al parere pervenuto da A.R.P.A. - Dipartimento di Sondrio, all'osservazione del tecnico delegato dall'ASL ed in considerazione della caratteristiche dell'area interessata dall'intervento:
     Impatti sul suolo e sottosuolo
     - La zona di tutela assoluta dei pozzi d'acqua ad uso potabile in loc. Foro Boario dovrà essere recintata per una estensione di almeno 10 m. di raggio ed adibita esclusivamente ad opere di captazione e ad infrastrutture di servizio dei pozzi. Nell'area interessata dagli interventi in progetto, ubicata nella zona di rispetto di 200 m. dagli esistenti pozzi d'acqua, non potrà essere consentito, fra l'altro:
       - il deposito o lo stoccaggio di sostanze pericolose, nonché la posa di serbatoi di gasolio da riscaldamento o per autotrazione;
       - l'escavazione di pozzi ad uso geotermico;
       - la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da strade o piazzali;
       - la posa di fognature sprovviste di sistema a tenuta bidirezionale debitamente collaudate;
       - la realizzazione di volumi interrati che non abbiano un franco di almeno 5 m. dalla falda.
     - Nelle aree oggetto di intervento dovrà trovare integrale applicazione quanto previsto dall'appendice G della D.G.R. 29.03.2006 n. 8/2244. In particolare, le acque non

contaminate (derivanti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate) dovranno essere convogliate in una vasca di raccolta per il successivo riutilizzo per usi non potabili (innaffiamento giardini, sciacquoni wc, antincendio, ecc.). Si precisa che le eccedenze delle dette acque dovranno essere recapitate nel vicino Fiume Adda.

- L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante, non inferiore al 10%, su cui non potrà essere indicato alcun tipo di destinazione d'uso al di fuori di un verde sistemato, il tutto da individuarsi preventivamente sugli elaborati progettuali. In merito si precisa che le sistemazioni a verde soprastanti strutture interrate non sono assimilabili alle superfici drenanti e quindi non concorrono al raggiungimento dello standard minimo sopra fissato. Nel caso in cui nelle NTA del Piano delle Regole o nel Reg. edilizio fossero adottate prescrizioni diverse dallo standard di cui all'art art. 3.4.4 del Regolamento locale d'Igiene si dovrà assolvere la prescrizione più restrittiva.

Impatti acustici

Per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, si dovrà presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, ovvero l'autocertificazione di cui all'art. 4 del DPR 227/11. Come previsto al comma 3, dell'art. 5, della L.R. n.13/2001, il Comune competente a verificare la documentazione per opere edilizie di cui all'art. 8, comma 4 della L. 447/95, dovrà acquisire il parere di ARPA sulla eventuale documentazione d'impatto acustico presentata in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. n° 7/8313 dell'08.03.02, fatta eccezione per i casi tipo e per le casistiche di standardizzazione di cui al comma 1, dell'art. 25 della LR n. 19/2014.

Impatti sull'aria e aspetti energetici

Nell'area d'intervento è attendibile un peggioramento della qualità dell'aria legato al nuovo carico antropico (traffico, consumi di combustibile) che si andrà ad insediare.

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, i nuovi edifici dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti più restrittive, a seconda dei casi (art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011, L.R. n. 4/2012, ecc.). A tal fine, in fase attuativa, dovrà essere presentata una relazione tecnica che individui le soluzioni impiantistiche per la produzione di energia termica e elettrica e che dimostri la sostenibilità delle stesse in funzione del fabbisogno energetico annuo stimato e del rapporto di utilizzo delle fonti rinnovabili. Gli elementi di sostenibilità energetica evidenziati da tale relazione, dovranno costituire riferimento vincolante per la progettazione esecutiva del sistema edificio - impianto termico.

In merito, si ritiene opportuno prevedere l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, escluso il geotermico, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 5 KW per ciascuna unità produttiva.

- In osservanza al parere pervenuto dalla Provincia di Sondrio – Settore Pianificazione Territoriale, Energia e Cave – Servizio Pianificazione territoriale: considerata la presenza di pozzi di captazione nell'area interessata dall'Ambito di Trasformazione, suggerisce di rinviare la mitigazione proposta circa la minimizzazione delle aree impermeabilizzate al progetto che dovrà essere sottoposto a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 47.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

- In osservanza al parere pervenuto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia: "che il progetto di sviluppo dell'area venga sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e che nell'area vengano eseguiti accertamenti archeologici preventivi al fine di prevenire rallentamenti e modifiche progettuali conseguenti a ritrovamenti fortuiti ad opera già avviata. Tali indagini dovranno essere effettuate da ditta specializzata in scavi archeologici, che opererà sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e con formale incarico e ad onere dell'Ente committente. La ditta archeologica incaricata dovrà preventivamente definire con questo la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia le modalità di intervento. La ditta edile esecutrice dovrà comunque essere chiamata dalla stazione appaltante al

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia di ritrovamenti archeologici, i quali andranno alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia immediatamente segnalati per gli interventi conseguenti."

- In osservanza al parere pervenuto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, come pure prescritto da D.Lgs 42/2004, qualsiasi modifica dello stato esteriore dei luoghi dovrà essere autorizzata da preventiva autorizzazione paesaggistica.

3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web sivas (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) e sul sito del Comune di Tirano (http://www.comune.tirano.so.it/servizi-tecnici/176-pianificazione-e-gestione-urbanistica) del presente decreto.

Tirano lì 20 gennaio 2015

L'Autorità Procedente
(Geom. Mariangela Dorsa)

L'Autorità Competente per la VAS
(Ing. Jr. Simona Poloni)

COMUNE DI TIRANO · UFFICIO TECNICO ·

Allegati:

- parere pervenuto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
- parere pervenuto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- verbale della Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS;

Mod. 300

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

- Milano -

Cod. Fisc. 80129030153

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Milano, 9-1-2015

Comune di Tirano
Area Tecnica-Settore Edilizia ed Urbanistica
Piazza Cavour, 18
23037 TIRANO (SO)
PEC: comune.tirano@legalmail.it

p.c.
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Lombardia
Corso Magenta, 24 – 20123 Milano
PEC: mbac-dr-lom@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
della Lombardia
Piazza Duomo 14
20122 MILANO
E-mail: sbap-mi@beniculturali.it
E-mail: silvia.zanzani@beniculturali.it

Prot. N. 168 *Cl.* 34.19.01, *f.* 12 *Allegati* .....

Risposta al Foglio del .....

Div. ..... *Sez* ..... *N.* .....

OGGETTO: TIRANO (SO). Messa a disposizione e convocazione della conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS inerente la modifica del Documento di Piano per lo sviluppo dell'Ambito di Trasformazione AT2 (Foro Boario). Convocazione Conferenza di Servizi, venerdì 9 gennaio 2015.
Invio parere di competenza

In riferimento alla Conferenza in oggetto, pervenuta con nota 04/12/2014 prot. n. 18218 (acquisita agli atti di questo Ufficio con ns. prot. n. 9525 del 12/09/2014), si informa che i funzionari di questo Ufficio non potranno intervenire per impegni di lavoro precedentemente assunti. Si esprime pertanto con la presente il parere di competenza, chiedendo che venga acquisito agli atti della seduta, della quale si chiede copia del verbale.

In particolare si evidenzia che nel comune di Tirano sono noti rinvenimenti archeologici di età preistorica e romana non sempre posizionabili con precisione e che essi costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali sepolte dell'insediamento antico.

Esaminato il Rapporto Preliminare Foro Boario, a p. 48, si osserva che la proposta di piano prevede la demolizione completa degli edifici presenti all'interno dell'ambito e che è prevista la ricostruzione dei volumi demoliti con parziale modifica dei sedimi.

Alla luce di quanto esposto sopra, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere non favorevole all'assoggettabilità a VAS a condizione però che il progetto venga sottoposto a questo Ufficio e che nell'area vengano eseguiti accertamenti archeologici preventivi al fine di prevenire rallentamenti e modifiche progettuali conseguenti a ritrovamenti fortuiti ad opera già avviata. Tali indagini dovranno essere effettuate da ditta specializzata in scavi archeologici, che opererà sotto la direzione di questo Ufficio, e con formale incarico e ad onere dell'Ente committente. La ditta archeologica incaricata dovrà preventivamente definire con questo Ufficio le modalità di intervento. La ditta edile esecutrice dovrà comunque essere chiamata dalla stazione appaltante al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in materia di ritrovamenti archeologici, i quali andranno a noi immediatamente segnalati per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate nel medesimo.

Restando a disposizione per ogni informazione e chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
(dott. Filippo M. Gamari)

Il funzionario responsabile per l'istruttoria:
Maria Giuseppina Ruggiero

Comune di Tirano
PROTOCOLLO GENERALE

T

Mittente: SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI

OGGETTO: TIRANO (SO) - MESSA A DISPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS INERENTE LA MODIFICA DEL DOCUMENTO DI PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT2 - INVIO PARERE DI COMPETENZA

Protocollo: Numero 327 del 12/01/2015

MBAC-DR-LOM
TUTBAP
0000020 09/01/2015
Cl. 34.19.01/4.3

Comune di Tirano
Area Tecnica
Settore Edilizia ed Urbanistica
Piazza Cavour, 18
23037 TIRANO (SO)
comune.tirano@legalmail.it

e p.c.

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
piazza Duomo, 14
20122 MILANO
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
Via E. De Amicis, 11
20123 MILANO
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Struttura Paesaggio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
ambiente@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: TIRANO (SO). Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della modifica del Documento di Piano per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione AT2 - Foro Boario.
Conferenza di valutazione del 9 gennaio 2015.
Parere.

In riferimento alla nota di convocazione prot. n. 18218 del 4 dicembre 2014, assunta agli atti di questa Direzione Regionale con prot. n. 13051 del 22 dicembre 2014,

esaminato il Rapporto preliminare relativo alla procedura in oggetto,

vista la natura della modifica in oggetto,

questa Direzione esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

alla esclusione da Valutazione Ambientale Strategica del Piano in oggetto.

Tuttavia, si segnala che poiché l'ambito di trasformazione ricade in aree tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (a seguire *Codice*), rientrando nel perimetro della fascia di rispetto del fiume Adda, qualsiasi modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del *Codice*. L'autorizzazione paesaggistica è provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
p. Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

TUTBAP/Resp. dell'istruttoria arch. Elena Rizzi

Comune di Tirano
PROTOCOLLO GENERALE

T

Mittente: DIREZIONE REGIONALE BENI CULTURALI PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

OGGETTO: TIRANO(SO) - ASS VAS AT2 - PARERE DR

Protocollo: Numero 334 del 12/01/2015